COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

67.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612);

Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400);

Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515);

Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564);

Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575);

PAG.

Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100);

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1101);

Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111);

Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865);

Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954);

PAG.

Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059);

Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074);

Sardi e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391) 3

Labriola Silvano, *Presidente*, (gruppo PSI), *Relatore* 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 17

Bertoli Danilo (gruppo DC) 16

PAG.

Camber Giulio (gruppo PSI) 15

Cardetti Giorgio (gruppo PSI) 16

Caveri Luciano (gruppo misto) 16

D'Onofrio Francesco, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali* 17

Del Pennino Antonio (gruppo repubblicano) 15

Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) ... 4, 5 9, 11, 17

Parigi Gastone (gruppo MSI-destra nazionale) 11, 13

Pazzaglia Alfredo (gruppo MSI-destra nazionale) 4, 6, 7, 9, 11

Soddu Pietro 13

La seduta comincia alle 17.

MASSIMO PACETTI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Labriola ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (612); Scovacricchi e Romita: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (400); Contu e Rojch: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (515); Fincato: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (564); Patria ed altri: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (575); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1098); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1100); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friuliana (1101); Zangheri ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1111); Tealdi: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (1865); Cristoni ed altri: Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane (1954); Loi e Columbu: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (2059); Bertoli e Soddu: Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori (2074); Sarti e Tealdi: Tutela delle minoranze etnico-linguistiche (4391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Teodori, Mancini Giacomo, Rutelli, Alagna, Faccio, Renzulli, Zavettieri, Amodeo e Barbalace: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Scovacricchi e Romita: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Contu e Rojch: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica »; Fincato: « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »; Patria, Azzaro, Cafarelli, Frasson, Garavaglia, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Perani, Piccoli, Portatadino, Pujia, Righi, Ricciuti, Rinaldi, Savio, Senaldi, Sinesio, Tealdi, Viti, Zambon, Zaniboni e Zoppi »: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Russo Franco, Guidetti Serra, Arnaboldi, Cipriani, Russo Spena, Ronchi, Tamino e Capanna: « Norme in materia di minoranze linguistiche »; Russo Franco, Guidetti Serra e Arnaboldi: « Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda »; Russo Franco, Guidetti Serra e Arnaboldi: « Norme per la tutela della minoranza linguistica friuliana »; Zangheri, Fachin Schiavi, Pascolat, Gasparotto, Bordon, Bianchi Beretta, Petrocelli, Vacca, Samà, Soave, Ferrandi, Cicerone, Cherchi, Sanna, Monello, Rodotà, Bernocco Garzanti, Bertone, Bassanini, Diaz, Guerzoni, Felissari, Boselli, Turco, Mannino Antonino, Testa Enrico, Minucci, Levi Baldini e Bonfatti Paini: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »; Tealdi: « Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali »; Cristoni, Montanari Fornari, Bianchini, De Carolis, Curci, D'Adda-

rio, Zavettieri, Alagna, Maccheroni, Cavicchioli, Rais, Mazza, Ferrarini, Del Bue, Scotti Virginio, Vazzoler e Trabacchi: « Tutela e valorizzazione dei dialetti delle regioni italiane »; Loi e Columbu: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Riconoscimento della minoranza etnica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna »; Bertoli e Soddu: « Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori »; Sarti e Tealdi: « Tutela delle minoranze etnico-linguistiche ».

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, vorrei richiamarmi all'articolo 92, comma 6, del regolamento, non senza sottolineare preliminarmente come nel corso dell'esame delle proposte di legge concernenti la tutela delle minoranze linguistiche incardinato in Assemblea sia stato richiesto il rinvio in Commissione dei progetti di legge, riguardanti la tutela delle minoranze slovene, Scovacricchi e Romita n. 402, Russo Franco ed altri n. 1102 e Renzulli ed altri n. 2353.

Nello scusarmi con i colleghi se li disturberò, io che solitamente parlo poco, pongo innanzitutto una domanda: a fronte di una richiesta avanzata dalla Commissione competente – consenziente il Governo – possono essere trasferite in sede legislativa talune proposte di legge il cui esame sia già incardinato in Assemblea? Pongo tale quesito perché il comma 6 dell'articolo 92 del regolamento recita: « Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 ». In questo momento non metto in dubbio che la proposta del Presidente fosse orientata in tal senso, però l'ipotesi configurata dal comma 6 dell'articolo 92 riguarda progetti di legge già assegnati in sede referente alla Commissione competente. È avvenuto in altri casi (e mi rivolgo specificamente al presidente Labriola, il quale a lungo e con autorevolezza ha assunto la presidenza di un gruppo parlamentare) il trasferimento in sede legislativa di progetti di legge all'esame dell'Assemblea, ma ciò sulla base di un'intesa politica unanime nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

I progetti di legge per la tutela delle minoranze linguistiche sono stati e sono inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea e non si può pertanto consentire che una richiesta, da parte di un prescritto numero di deputati, sottragga all'Assemblea medesima un provvedimento che è parte del suo programma, senza che vi sia una deliberazione in tal senso da parte dell'organo che ha predisposto il programma medesimo, ovvero la Conferenza dei presidenti di gruppo.

In sostanza, la decisione di trasferire in sede legislativa un provvedimento incardinato in Assemblea è di carattere politico e compete – lo ribadisco nuovamente – alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Un secondo aspetto di rilievo regolamentare concerne i pareri. Sempre l'articolo 92 del regolamento sancisce che il trasferimento in sede legislativa avvenga previa espressione dei pareri da parte delle Commissioni che devono essere consultate: nel caso di specie si tratta del parere della Commissione bilancio.

Ho dinanzi a me un volume nel quale è illustrata la « storia » del provvedimento...

GIOVANNI FERRARA. Quel volume si chiama « schedone ».

ALFREDO PAZZAGLIA. Onorevole Ferrara, sono termini che si dimenticano.

Al riguardo, la norma regolamentare fa ritenere che il parere, nella fattispecie quello della Commissione bilancio, avrebbe dovuto essere richiesto da una Commissione previa la sua riunione. Il pronunciamento medesimo, tra l'altro, espresso ai fini di una discussione in sede legislativa, si presenta in modo diverso da quello che sarebbe stato se espresso per l'Assemblea, come è avvenuto da parte della V Commissione.

Quindi, signor presidente, ritengo – senza voler allungare ulteriormente i tempi del mio intervento – che la procedura seguita non sia conforme al regolamento e alla prassi che, come ho già affermato, per quanto riguarda progetti di legge già all'esame dell'Assemblea e inseriti nel programma, prevede la deliberazione unanime da parte della Conferenza dei presidente di gruppo.

Mi sia consentito formulare un'ultima considerazione. L'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione affari costituzionali prevede l'abbinamento delle proposte di legge all'esame della Commissione in precedenza. Il Presidente della Camera ha disposto l'abbinamento? In tal caso non sorge la questione regolamentare, ma sorgerà immediatamente quella relativa al disabbinamento.

Mi auguro che sulla questione regolamentare da noi sollevata si soffermi l'attenzione della Presidenza della Camera, anche se non ho alcun dubbio sulle capacità decisionali e sull'esperienza del presidente della Commissione. Desidero sottolineare comunque che occorre approfondire tale questione, relativa all'assegnazione in sede legislativa di un provvedimento alla nostra Commissione, considerando l'opportunità di evitare il costituirsi di un precedente che certamente non favorirebbe l'ordine dei lavori ed un corretto rapporto fra Assemblea e Commissioni.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pazzaglia, a norme dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, potranno parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore.

GIOVANNI FERRARA. Intervengo contro il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia. Non intendo certamente sottrarre spazio al presidente, che è autorevole membro della Giunta del regolamento da quattro legislature e di cui ho sempre potuto constatare la competenza in materia regolamentare, oltre che costituzionale. Mi permetto però di interloquire, poiché ritengo opportuno che il presidente tenga conto delle valutazioni dei gruppi parlamentari, nonché di quelle personali dei membri della Commissione.

Le questioni regolamentari poste dall'onorevole Pazzaglia, con la consueta eleganza e con argomentazioni certamente degne di considerazione, non sono tuttavia, a mio avviso, convincenti. In primo luogo, il fatto che un determinato provvedimento sia stato già inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea non preclude affatto la possibilità di utilizzare la procedura prevista dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, posto che quest'ultimo non fa riferimento a testi non definiti da una Commissione in sede referente. Anzi, nell'ipotesi in discussione, ci troviamo di fronte ad un provvedimento già esaminato in modo approfondito da parte di una Commissione, che ha anche discusso gli emendamenti presentati alle proposte di legge originarie. Abbiamo, quindi, un prodotto che si potrebbe definire « semilavorato » dal punto di vista dell'*iter* legislativo, e non un mero progetto di legge, che ugualmente, in base alle norme costituzionali e regolamentari, potrebbe essere assegnato all'esame in sede legislativa di una Commissione.

Nella fattispecie al nostro esame esiste pertanto un progetto di legge sul quale già si è raccolto un consenso che gli ha permesso di varcare la soglia dell'Assemblea: si tratta, quindi, di un qualcosa che l'Assemblea è ora in grado di recepire ma che, a maggior ragione, può assegnare in sede legislativa ad una Commissione. L'Assemblea, infatti, è stata già messa in condizione di conoscere il contenuto del provvedimento ed il trasferimento in sede legislativa, che sostanzia una delega della competenza legislativa alla Commissione

da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di un testo che ha già ricevuto il consenso delle parti politiche anche in Commissione: vi è stata, dunque, una sorta di doppio suffragio, sia attraverso l'esame in Commissione, sia mediante l'esame presunto, ma non del tutto ininfluente, dell'Assemblea. Abbiamo, quindi, una delega piena, per cui ritengo superabile l'obiezione dell'onorevole Pazzaglia, che ha sostenuto la necessità di una decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Per quanto riguarda l'obiezione relativa al parere della Commissione bilancio, occorre notare che il parere reso all'Assemblea appare, in realtà, piuttosto debole rispetto a quello diretto ad una Commissione in sede legislativa, in quanto l'Assemblea può sempre disattendere tale parere, benche ciò non sia naturalmente auspicabile. Altrettanto invece non può fare una Commissione in sede legislativa, per la quale il parere della Commissione bilancio è vincolante, e quindi sostanzialmente caratterizzato da una forza maggiore.

Non mi soffermo, infine, sulla questione dell'abbinamento, che investe la responsabilità del presidente della Commissione. Concludendo, in base alle argomentazioni esposte, ritengo le questioni regolamentari proposte dall'onorevole Pazzaglia non condivisibili.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel ringraziare l'onorevole Pazzaglia per il modo in cui ha posto la questione e l'onorevole Ferrara per il suo intervento, desidero rassicurare la Commissione che non ci dobbiamo porre l'angoscioso problema di creare precedenti. Si tratta infatti di materia di cui la Commissione non può occuparsi essendo riservata al Presidente della Camera o all'Assemblea.

Il trasferimento di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa avviene sulla base di una decisione dell'Assemblea su proposta del Presidente: le modalità di assegnazione vengono decise dal Presidente della Camera e dall'Assemblea, mai dalla Commissione che è destinataria di decisioni assunte da altri organi. Pertanto, non solo non possiamo accedere – e mi rammarico per lei, onorevole Pazzaglia – alla sua richiesta, ma devo giudicarla improponibile, pur dandole atto dell'impegno con cui esercita il suo mandato. A maggior ragione non possiamo neanche porla, su invito del presidente Pazzaglia, al Presidente della Camera, al quale comunque l'onorevole Pazzaglia potrà rivolgersi se lo riterrà opportuno.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desideravo chiedere il disabbinamento.

PRESIDENTE. È una decisione che non possiamo assumere. Ribadisco che le assegnazioni dei progetti di legge in sede legislativa sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei deputati. Ne consegue che neppure su questo possiamo entrare nel merito, indipendentemente dalla volontà dei colleghi di preferire questo o quell'abbinamento o questo o quel disabbinamento.

Terrò conto della sua considerazione, onorevole Pazzaglia, ma temo che debba essere formulata in una sede diversa dalla Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, le ricordo che nella seduta del 9 giugno 1988, in qualità di relatore chiese in Assemblea che le proposte di legge concernenti la tutela della cosiddetta minoranza slovena fossero rinviate in Commissione.

Ciò che lei dice corrisponde al vero, signor presidente, ma a mio avviso non è preclusa la possibilità di parlare di tutte le proposte di legge riguardanti le minoranze linguistiche...

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mi perdoni, ma le proposte di legge concernenti la minoranza slovena non sono all'ordine del giorno. Sicché della questione non dobbiamo preoccuparci né in positivo né in negativo.

Comunico che sono state presentate la seguente questione pregiudiziale di costituzionalità e la seguente questione pregiudiziale di merito:

« La I Commissione,

ritenuto che le proposte di legge n. 612 e collegate, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali e soprattutto gli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 12 e 14 sono in contrasto con gli articoli 3, 5, 6, 51, 35 e 117 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame delle dette proposte ».

Pazzaglia, Fini, Franchi, Mitolo, Tassi, Parigi.

« La I Commissione,

ritenuto che le proposte di legge n. 612 e collegate, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, tendono a rompere l'unità linguistica conquista del popolo italiano, elemento fondamentale dell'unità nazionale, attuano una tutela delle tradizioni popolari del tutto sproporzionata anche se si volessero ritenere le popolazioni di alcune parti del territorio minoranze linguistiche e che se approvate, fra l'altro impegnerebbero i bambini delle zone interessate in studi linguistici non utili, mentre per essi sarebbe opportuno ed utile ai fini del futuro lavoro, conoscere lingue straniere diffuse, e renderebbero chiusi come in antiche tribù, i rapporti di lavoro negli uffici pubblici locali e nelle scuole in quanto impedirebbero la presenza in tali pubbliche istituzioni di personale che non parli il dialetto;

delibera

di non prendere in esame dette proposte di legge ».

Parigi, Fini, Pazzaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mennitti, Nania, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Ricordo che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, la Commissione deciderà sulla questione pregiudiziale sollevata per motivi di costituzionalità e successivamente sulla questione pregiudiziale sollevata per motivi di merito.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità di cui è primo firmatario.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor presidente, insieme con i colleghi Fini, Franchi, Mitolo, Tassi e Parigi abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità in oggetto, mossi dal convincimento che gli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 12 e 14 della proposta di legge n. 612 risultano in contrasto con gli articoli 3, 5, 6, 51, 35 e 117 della Costituzione.

Vorrei ricordare ai colleghi (i quali non erano presenti durante il dibattito nella precedente legislatura) che siamo stati noi deputati del Movimento sociale italiano-destra nazionale a combattere con tutti i mezzi possibili contro queste proposte di legge (parlo al plurale poiché l'abbinamento è tale da imporci un esame congiunto), che in sostanza sono la reiterazione di proposte già esaminate, presentando nelle Commissioni competenti talune proposte di modifica, che ebbero successo soprattutto nella VIII legislatura. Non è un argomento nuovo questo di cui sto trattando, ma vi costringeremo ad ascoltarci perché non rinunziamo alle nostre idee.

Signor presidente, l'unità linguistica è, secondo un'opinione generalizzata, un pilastro dell'unità nazionale e poiché questo provvedimento è diretto a demolire tale pilastro, è una legge contro l'unità nazionale. Credo perciò vi renderete conto che una battaglia del genere, in quanto battaglia di unità nazionale, è irrinunziabile e unitaria per il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

La proposta di legge n. 612 ha beneficiato del cosiddetto « ripescaggio » in Commissione affari costituzionali, il che però non ha consentito il riesame di quelle parti che nella scorsa legislatura si era unanimamente proposto di sopprimere o modificare. Mi riferisco in particolare all'articolo 9, che numerose preoccupazioni aveva sollevato sia nelle forze di Governo, sia in quelle di opposizione, poiché consente l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

Tale articolo, che nella scorsa legislatura si era deciso unanimemente, anche se non formalmente, di non portare avanti, viene ora, nella presente legislatura, riprodotto.

Se la pregiudiziale dovesse essere respinta, come temo, poiché l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa testimonia il consenso di molte forze politiche sul progetto di legge, interverremo nel corso della discussione di merito dimostrando come ci si stia collocando contro la Costituzione – che tutti vogliono cambiare ma il cui dettato va rispettato – e come si stia procedendo a quella che definirei una follia politica.

Il progetto di legge al nostro esame muove da una premessa che non condividiamo: quella che esistono in Italia altre minoranze linguistiche da tutelare oltre a quelle già tutelate del Trentino-Alto Adige e della Val d'Aosta. A nostro avviso, non si può invece parlare di minoranze linguistiche da tutelare, per esempio, con riferimento a quella slovena, che mostra ora di avere legami con una repubblica ancora non nata, ma alla ricerca di autonomia e di indipendenza. Inoltre, considerare oggi quella friulana o quella sarda una minoranza linguistica da tutelare è fuori dalla realtà politica e storica!

Si prevedono ora norme di tutela il cui ambito di applicazione territoriale dovrebbe essere determinato dalle giunte regionali e si ipotizza l'insegnamento su domanda della « lingua » locale nella scuola dell'obbligo: chiedo esplicitamente che quando mi riferisco ad idiomi locali la parola lingua venga virgolettata nel resoconto stenografico, poiché non ritengo che in tal caso si possa parlare di lingua, se non da un punto di vista culturale – certamente non da un punto di vista politico, che è quello da considerare in questa sede –. Proprio l'insegnamento su domanda delle « lingue » locali nella scuola dell'obbligo produrrebbe per altro gravi conseguenze, dovendosi derogare a norme generali in materia di orari e di nomina degli insegnanti, che sarebbe alquanto difficile reperire. In proposito, la Commissione bilancio ha già espresso una chiara critica, di cui dovremo tener conto nel corso dell'esame di merito: anche l'onorevole Ferrara ha infatti osservato come il parere della Commissione bilancio sia vincolante per una Commissione che lavora in sede legislativa.

Con un'altra norma si vorrebbe prevedere il diritto per i componenti degli organi collegiali di esprimersi nella parlata locale nei comuni per i quali sia prevista la tutela linguistica: si fa infatti esplicito riferimento all'attività dei consigli comunali e circoscrizionali. Proprio l'indicazione di questi ultimi dimostra che l'uso del dialetto locale non sarà limitato ai piccoli comuni, nei quali non esistono i consigli circoscrizionali, ma verrà esteso anche a città più grandi: con tale osservazione intendo contrastare una tesi frequentemente sostenuta, in base alla quale l'applicazione della legge in discussione interesserebbe soltanto i piccoli comuni.

Nel progetto di legge al nostro esame si prevede altresì la traduzione dei testi e delle comunicazioni rese nei dialetti locali e si stabilisce la facoltà per i consigli comunali di decidere la traduzione nei vari dialetti degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici territoriali, cioè in sostanza degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini ufficiali* delle regioni.

La più grave delle disposizioni è comunque quella che prevede l'uso della « lingua » locale negli uffici pubblici siti nelle zone dove viene applicata la tutela; viene inoltre ipotizzato l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di trasmissioni in « lingua » destinate alle popolazioni

delle diverse località. Si prevede, per di più, la possibilità di finanziare organi di stampa ed emittenti radiotelevisive private che utilizzino la parlata locale e di attivare appositi istituti, o sezioni autonome di organismi culturali già esistenti, al fine di tutelare le tradizioni linguistiche e le culture locali.

Non devono esservi equivoci: quando si tratta di tutelare la cultura, compresa la parlata locale, non vi sono obiezioni da parte nostra. Solleviamo invece obiezioni rispetto all'uso ed al sostegno delle parlate locali nei confronti della lingua ufficiale del nostro paese, che resta l'italiano. Siamo infatti convinti della necessità di tutelare le culture e le tradizioni locali, e siamo favorevoli alle norme in tal senso contenute nel provvedimento al nostro esame, ma quest'ultimo, nel suo complesso, non tende semplicemente a realizzare una tutela delle culture e delle tradizioni locali. Mi chiedo se quelle sarde o friulane vadano considerate minoranze linguistiche o etniche...

GIOVANNI FERRARA. Eppure, l'onorevole Pazzaglia è sardo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Sono nato in Sardegna ma non sento di appartenere ad una minoranza etnica, il cui riconoscimento, per altro, non ritengo sia utile né ai sardi, né ai friulani, sul piano giuridico e politico.

Quanto tempo ho ancora a disposizione signor presidente?

PRESIDENTE. Ha complessivamente a disposizione trenta minuti, onorevole Pazzaglia, ma ne ha già consumati una dozzina.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ho già citato in Assemblea la definizione di dialetto del *Dizionario della lingua italiana* Devoto-Oli: « sistema linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti (per esempio, il popolare e l'usuale) e non altri (per esempio, il letterario e il tecnico) delle nostre esigenze espressive ». Ora, senza offesa per i sardi o per i friulani, non credo di sbagliarmi nell'affermare che mancano nel sistema linguistico dialettale della Sardegna e del Friuli quelle caratteristiche necessarie per il linguaggio letterario o tecnico che sono essenziali affinché una parlata possa essere definita lingua, e non dialetto. In base alla definizione del Devoto-Oli, a mio avviso, si può affermare che le parlate della Sardegna sono dialetti e non lingue, essendo per altro più d'una, differenti tra loro, diametralmente opposte, incomprensibili per chi ne parla una anziché un'altra.

Sempre per parlare della Sardegna, ricordo che Grazia Deledda e Sebastiano Satta, due grandi scrittori sardi, non hanno mai utilizzato il dialetto, ma l'italiano, tanto che la letteratura dei sardi è sempre stata quella italiana.

Nella *Nuova enciclopedia universale*, alla voce dialetto si legge, cito testualmente: « Sistema linguistico in un ambito geografico limitato. I dialetti italiani possono essere classificati in gallo-italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna), veneti, toscani, romanesco, centro-meridionale, sardi, retoromanzi (ladino, friuliano) ». Questo sostiene la *Nuova enciclopedia universale* e chi ha studiato penso conosca bene la materia, meglio di me che me ne sono occupato in relazione alla presentazione delle proposte di legge in esame.

Tutte le parlate oggetto delle proposte di legge, considerate nell'accezione comune e in senso politico, sono quindi dialetti. Basterebbe questo per escludere che il costituente abbia compreso fra le minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 coloro che parlano dialetti. Ma siccome anche su questo si potrebbero manifestare dissensi, mi permetto di citare la relazione all'Assemblea costituente sulla tutela delle minoranze (volume primo, « problemi costituzionali e organizzazione dello Stato », paragrafo sesto).

La relazione si riferisce al censimento del 1921 e cita tutte le minoranze esistenti in Italia, ma – guarda caso – non vengono menzionate né la cosiddetta minoranza friuliana, né la cosiddetta minoranza

sarda, ciò significa che il costituente intendeva ben altro.

La relazione opera una distinzione e afferma: « Per oltre centocinquantamila abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale insulare, disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate ormai da molte generazioni, tanto che solo la lingua parlata tradizionale di origine, che hanno mantenuta viva fra loro senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le differenzia dalla restante popolazione ». La relazione aggiunge: « Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali ».

Sempre la relazione, ad un certo momento, a conferma della tesi che mi sono permesso di rappresentare, ritorna sull'argomento affermando: « Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria » – cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via – « non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria menzione ». Ecco il punto fondamentale della posizione del Costituente.

Quindi, onorevoli colleghi, la fonte Costituente non fa alcuna menzione dei sardi e dei friuliani come minoranze linguistiche: mi riferisco a questi due gruppi più che ad altri perché essi hanno alle spalle gruppi locali di carattere politico che si battono fermamente per la realizzazione di questo obiettivo. Tra l'altro, nel 1988 si trattava di una quota pari al 30-40 per cento della popolazione, mentre ora tale percentuale è scesa al di sotto del 10 per cento, a dimostrazione che si trattava di una ventata di passione momentanea e non di una sentita esigenza della popolazione sarda.

Quelle considerate nelle proposte di legge non sono comunità intermedie né formazioni sociali; non sono una frazione di popolo al contrario di quanto dovrebbe essere una minoranza. Manca un corpo di interessi comuni che le differenzi da un intero popolo. In ogni caso, l'interesse all'uso della « lingua », e più esattamente del dialetto, non è di una formazione sociale o di una comunità intermedia, che oltretutto non esiste, ma è l'interesse di piccoli gruppi politicizzati, antiunitari e antistorici che esistono in Italia in questo momento, ma pur sempre in quantità minori. Sono quantomeno retrogradi e insistono in piccole percentuali in aree limitate del nostro paese.

Onorevoli colleghi, il contenuto delle proposte di legge non riguarda quindi interessi protetti dalla nostra Costituzione all'articolo 6, ma anzi interessi contro la Costituzione. Se non esiste la lingua né la comunità intermedia, in che cosa si risolve la tutela cui fanno riferimento le varie proposte di legge e in particolare il progetto di legge Labriola che credo costituirà il testo base? La tutela si risolve nella creazione di collettività intermedie artificiose, soggetti di diritto e titolari di rapporti giuridici. Si realizza, a nostro avviso, la rottura dell'unità del popolo in quanto si crea una frazione di popolo che non esiste, nonché la rottura dell'unità linguistica che oggi esiste nel nostro paese, con l'eccezione del Trentino-Aldo Adige e della Valle d'Aosta.

Onorevoli colleghi, questo è il disegno dei gruppi locali che parlano della piccola patria friuliana e della nazione sarda. Essi parlano di nazione e di piccola patria nel senso in cui si usano le parole « nazione » e « patria », cioè nel significato di unità etnica cosciente di una propria peculiarità ed autonomia culturale, premessa di unità e sovranità politica. In Sardegna, per esempio, alle spalle del bilinguismo sono stati e stanno tuttora l'indipendentismo e il federalismo: questa è la realtà!

Una normativa siffatta, inoltre, contrasta con il diritto al lavoro dei cittadini, con la loro parità e con il diritto alla residenza. Per citare un esempio, mi permetto di osservare – prendendo in considerazione l'articolo 9 della proposta di legge n. 612 – che nessun valoroso funzionario statale

potrebbe ricoprire la carica di segretario comunale in un comune del Friuli-Venezia Giulia o della Sardegna, per il semplice motivo che ai sensi di quell'articolo si consente l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica. E se è consentito l'uso si crea un diritto ed un obbligo per il funzionario di parlare quel dialetto locale, quella parlata o – se più vi piace – quella « lingua » locale.

Ciò tra l'altro costituisce una limitazione alle possibilità di lavorare: abbiamo visto chiaramente (ed in questo il collega Lanzinger ci può dar lezioni) che cosa è avvenuto nel Trentino-Alto Adige, in cui siamo arrivati alla proporzionale etnica anche negli impieghi.

Siamo giunti all'obbligo della conoscenza delle due lingue, dato che il diritto a parlare il tedesco comporta l'obbligo di conoscerlo anche per chi è preposto ad un pubblico ufficio.

L'articolo 9 della proposta di legge n. 612 è ancor più grave, in quanto consente, come ho già notato, l'uso orale della « lingua » ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica: ne consegue l'obbligo di conoscere la parlata locale da parte dei pubblici impiegati. Desidero nuovamente sottolineare che si tratta degli uffici situati non soltanto nei piccoli comuni, ma anche nelle città: così, un cittadino cagliaritano non potrebbe parlare negli uffici del comune della sua città con un impiegato, per esempio, napoletano, che verrebbe in tal modo discriminato, non potendo essere utilizzato in quegli uffici.

GIOVANNI FERRARA. L'impiegato napoletano non potrebbe stare da solo in quell'ufficio.

ALFREDO PAZZAGLIA. Non potrebbe starci affatto, poiché le sue limitazioni nelle possibilità di conversazione orale ridurrebbero la sua capacità di lavoro: sarebbe, in sostanza, necessario creare una nuova organizzazione burocratica per applicare l'articolo 9.

Passando ad un altro argomento, ricordo che l'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sancisce che lo Stato può demandare alle regioni il potere di emanare norme per l'attuazione di leggi statali. Con l'approvazione del provvedimento in esame si determinerebbe, però, l'attribuzione di poteri amministrativi al di fuori della delega prevista dall'articolo 117 della Costituzione.

Aggiungo inoltre che si stanno riesaminando le competenze regionali e conseguentemente, onorevoli colleghi, buona regola insegnerebbe a varare prima le riforme di base e di riferimento per decidere poi le attribuzioni delle competenze.

Concludendo, ribadisco che il provvedimento al nostro esame è incostituzionale, per i motivi che ho descritto nel mio intervento, rispetto agli articoli della Costituzione indicati nella pregiudiziale di costituzionalità presentata da parte nostra. Il nostro è un invito ad andare avanti, non a tornare indietro: tutti i giovani, oggi, dovrebbero conoscere una lingua straniera per poter lavorare, mentre rischiamo ora di rinchiuderli in collettività isolate ed impreparate da un punto di vista culturale alle sfide contemporanee. La cultura linguistica locale non serve certo ad un giovane per trovare lavoro ed una sua eccessiva tutela rischia di portarci indietro dopo più di un secolo di unificazione politica e linguistica, che purtroppo ci si accinge a distruggere con l'assegnazione in sede legislativa che contestiamo, nonché per effetto dell'azione delle forze antinazionali e di chi si mette al loro servizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Parigi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di merito di cui è primo firmatario.

GASTONE PARIGI. Mi pongo, e pongo all'attenzione dei colleghi, alcune domande: perché si viene considerati autoritari quando si difende l'unità linguistica italiana e si è invece democratici quando si difende l'uso del catalano, del sardo, del greco, dello zingaresco? Perché si è provocatori quando si chiede di sfilare dinanzi al monumento della vittoria di Bolzano, come abbiamo fatto, e si è invece progressisti quando si consente agli *schützen* di

sfilare dinnanzi al medesimo monumento chiedendone l'abbattimento? Perché si è nostalgici quando si rende onore, come abbiamo fatto per tanti anni, ai 10 mila infoibati di Basovizza, al confine italo-jugoslavo, ed invece si è democratici quando non si fa nulla per opporsi alla penetrazione strisciante degli slavi in genere al confine orientale dell'Italia? Ritengo che debba porsi tale domanda anche il ministro De Michelis.

Mi chiedo inoltre: perché si è nazionalisti quando si definisce irrinunciabile il sogno di poter tornare in Istria ed in Dalmazia e si è invece democratici quando, come il vescovo di Udine, si recitano le preghiere pubbliche in sloveno? Mi chiedo ancora: io che sono veneto di nascita, friulano di adozione, toscano per discendenza paterna, tedesco per ramo materno, che tutela linguistica devo rivendicare allo Stato italiano? Forse l'esperanto?

D'altro canto, nell'ambito della logica del provvedimento al nostro esame, perché non prevedere una tutela del Veneto che ha qualche grado di nobiltà e di civiltà in più rispetto, per esempio, allo zingaresco, essendo stata, insieme con il latino e l'italiano, scritta nei codici per otto secoli? Mi chiedo quindi perché lo spirito democratico e di grande apertura dei presentatori delle proposte di legge al nostro esame ritenga tutelabile il catalano e lo zingaresco, ma non il veneto.

Passando al merito del provvedimento, occorre rilevare che i princìpi dell'ordinamento costituzionale devono suggerire coerenti norme di comportamento da parte del legislatore che deve ricorrere a norme che non sono in contrasto con il fondamentale princìpio dell'unità dello Stato. Orbene, è vero che esistono rispettabilissime minoranze linguistiche ma è altrettanto vero, stando alla legge dei numeri, che tali minoranze, dal punto di vista numerico, sono assai anemiche e non abbisognano di ulteriori privilegi o particolari norme di tutela oltre a quelle che già sono in vigore nella Repubblica italiana. Mi chiedo quale ulteriore tutela debba essere riservata alla lingua tedesca in Trentino-Alto Adige, dove sono gli italiani a far fatica per potersi esprimere nella propria madrelingua: cosa altro si vuole? Favorire soprusi o prepotenze?

Leggiamo quanto scritto nella relazione dell'Assemblea costituente, anzi rileggiamolo, perché dovrebbe essere la quarta o la quinta volta che ci torniamo sopra.

L'onorevole Pazzaglia ha citato la relazione dell'Assemblea costituente in ordine al censimento del 1921, la quale recita: « Per oltre centocinquantamila abitanti » – in verità pochini! – « si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale ed insulare, disseminate tra la popolazione di lingua italiana ed ambientate ormai da molte generazioni, tanto che solo la lingua parlata tradizionale e di origine le differenzia dalle restanti popolazioni ». La relazione aggiunge poi: « Una categoria distinta costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali ». E infine: « Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria, e specificatamente greci, albanesi, catalani non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze, la storia dei gruppi della seconda categoria invece merita qualche sommaria menzione » (e si riferiva alle mistilingue).

Ebbene, a questo punto si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo, le comunità mistilingue hanno avuto tutto e più di tutto: valga l'esempio dell'Alto Adige e della lingua tedesca che è ormai la lingua dei prepotenti. Anzi per renderla più viva bisognerà consigliare la svastica agli appartenenti alla Volkspartei, quale riconoscimento della loro cultura!

Le comunità alloglotte sin dal 1921 – questa è la verità – erano pienamente integrate nella comunità nazionale, pur nel rispetto delle loro tradizioni e delle loro parlate, sicché sembrerebbe equo non aggiungere più nulla a ciò che già avevano sin dal lontano 1921.

Tra le comunità alloglotte non vengono citate dal Costituente le comunità friuliane e sarde, sicché è lecito affermare che, in riferimento ad esse, il problema è nuovo. E lo è perché è stato artificiosamente creato, per ragioni di parte, da alcuni partiti politici e da ben individuati circoli di pressione antinazionale. A proposito di questi ultimi, senza voler dare ragione all'onorevole Martelli che durante il congresso del suo partito ha fatto determinate affermazioni, ricordo che nel Friuli e nelle valli del Natisone a sostenere la preziosità delle minoranze linguistiche sono sempre i circoli clericali più retrivi, più conservatori e più antinazionali. Sono tesi di vera e propria sagrestia!

Non intendo riallacciarmi alle espressioni anticlericali dell'onorevole Martelli, ma ho voluto testimoniare una realtà incontenstabile. Nel Friuli-Venezia Giulia i rappresentanti più severi di questo fanatismo delle minoranze linguistiche sono – guarda caso – le sagrestie più retrive, più conservatrici, più reazionarie e con ciò non mi dissocio dal rispetto che nutro per la Chiesa.

PIETRO SODDU. Quei reazionari votano per voi!

GASTONE PARIGI. No, votano per altri!

Desidero far osservare ai colleghi che i vari provvedimenti di legge presentati non si limitano a garantire il sacrosanto princìpio della valorizzazione delle culture locali, sul quale tutti conveniamo e che abbiamo sempre sostenuto, bensì esorbitano esageratamente, con norme in tema di organizzazione degli uffici, di uso obbligatorio delle lingue minori nei pubblici consessi, di introduzione obbligatoria dello studio delle lingue nelle scuole, di contributi a spazi radiotelevisivi, di riserva di posti, di diritti di prelazione e così via in una gara forsennata a chi più concede spesso inventando persino diritti che non vengono neppure citati o reclamati. Il tutto allo scopo di alimentare microautonomie e consensi elettorali.

E che si voglia alimentare in modo torbido determinate autonomie risulta – e questa volta in modo chiaro – da un passo dello statuto del partito sardo d'azione. In esso infatti si dice: « Condurre la Sardegna all'indipendenza, condizione per un patto federativo con la Repubblica italiana o con altri Stati europei e mediterranei ».

In proposito, occorre osservare che queste proposte giungono in un momento molto delicato e, mi permetto di dire, anche pericoloso. Alla base delle aspirazioni di tutela linguistica vi sono, sì, tante motivazioni, ma una è più pericolosa delle altre perché si riallaccia alle leghe.

Nel nord d'Italia si registra un sentimento radicato di antimeridionalismo, tanto che la fortuna delle leghe e del localismo trae origine dall'esasperazione diffusa dell'antimeridionalismo. Il motivo di fondo, quello negativo, è rappresentato dalla rabbia razziale di alcune (o di molte) persone dell'Italia del nord, nei confronti dei nostri fratelli del sud. E questo *humus* ha agevolato lo sviluppo dell'apparente amore di alcuni nei confronti delle lingue minori. Ciò però non è altro che mistificazione tendente a nascondere un più radicato sentimento antinazionale, di bassa lega, di tipo epidermico.

Mi permetto di ricordare ai colleghi del sud d'Italia, agli italiani della Campania e della Sicilia le numerose scritte murali che sarà capitato a tutti di notare, magari andando a Cortina, a Padova o a Venezia. Le scritte murali come « viva l'Etna » o « via da Roma » sono indicative dell'*humus* culturale che ha alimentato forme sofisticate ed apparentemente diverse di razzismo, da non confondersi con la tutela delle lingue minori.

Posso riferire in proposito un episodio – a conoscenza del ministro degli affari esteri, onorevole De Michelis, e riportato dalla stampa di tutte le tendenze – verificatosi in Croazia, che frequento per altro da moltissimi anni, essendo vicina alla mia abitazione. Per l'autonomia di questo paese ci stiamo in questi giorni « sbracciando e squagliando » – ed è giusto – ma è avvenuto quanto segue: fino a qualche tempo fa i segnali stradali erano sia in lingua nazionale, sia in lingua italiana (la legge iugoslava prevede infatti il bilingui-

smo), mentre dopo la proclamazione dell'autonomia le scritte in italiano sono state cancellate. Cosa intendo dire? Che in questa sede stiamo discutendo non tanto di minoranze linguistiche, ma di un progetto di legge che comporterebbe, attraverso la tutela di lingue minori quali il friulano, il sardo, il catalano, lo zingaresco, il rafforzamento di determinate minoranze regionali.

L'approvazione di una simile normativa in difesa delle minoranze darebbe, per esempio, ulteriore forza, nelle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, a minoranze slovene che evidentemente non conoscono il concetto di reciprocità, visto che sono stati cancellati i cartelli tradotti in italiano nella vicina Croazia. Le minoranze locali, con l'approvazione di un provvedimento come quello al nostro esame, avrebbero un motivo aggiuntivo per divenire maggiormente aggressive e pretenziose, richiedendo più di quanto è riconosciuto agli stessi cittadini italiani. Chissà quali saranno le loro ulteriori richieste, da considerare tanto più pericolose, in quanto dietro le loro rivendicazioni non c'è Tito, ma il mondo germanico che già minaccia l'unità dello Stato in provincia di Bolzano ed ai confini del Trentino-Alto Adige, con la difesa della lingua tedesca. Aggiungiamo ora la tutela dello sloveno ed avremo reso un gran servigio, in buona fede, alla prepotenza di costoro!

È per tali ragioni che ritengo pericoloso il provvedimento in esame e su di esse desidero richiamare i colleghi, che certamente sono in buona fede. D'altro canto, le minoranze linguistiche sono disperse in differenti aree geografiche e all'interno di una stessa area si differenziano nella parlata e nelle tradizioni. Calare un provvedimento di carattere generale, e pertanto uniforme, su una realtà così polverizzata e contraddittoria significa negare la ragione, la storia e la politica. Il ricorso alle parlate locali negli uffici pubblici, oltre a creare situazioni comiche di tipo goldoniano, determinerebbe situazioni insostenibili anche dal punto di vista pratico.

Potrei parlare per ore sull'inopportunità dell'introduzione dell'insegnamento delle lingue minori nelle scuole di ogni grado. Mi rivolgo in particolare ai cattolici nel notare come si sia discusso in Parlamento, per mesi, anzi per anni, sul mantenimento dell'insegnamento della religione nelle scuole italiane: eppure, indubbiamente, l'insegnamento della religione ha contenuti morali, spirituali, educativi, pedagogici senz'altro maggiori rispetto, per esempio, a quello della lingua catalana, a parte una differenza di duemila anni di storia. Le lingue minori di cui discutiamo in questa sede hanno sicuramente una rilevanza culturale, ma non credo davvero che essa possa essere paragonata a quella del verbo cristiano.

Inoltre, si intende ora introdurre l'insegnamento, seppure opzionale, di lingue quali il catalano, il friulano, il sardo, nello stesso momento in cui si sta tentando di far uscire dalle scuole italiane l'insegnamento del latino, considerato una lingua antica, morta, che non serve a niente in una società moderna! A cosa può servire l'insegnamento del latino, da un punto di vista formativo, per gli italiani? A niente! Servono invece il catalano, il friulano, i campanacci sardi, i danzerini di Aviano! Cicerone, o il *De bello gallico* non hanno alcuna importanza!

Queste riflessioni tendono a chiarire, forse solo a me stesso, l'inopportunità di certe insistenze da parte di coloro che sono divenuti i profeti ed i missionari delle minoranze linguistiche. Sfrondando tutto da ogni dannosa demagogia, o peggio fanatismo, il problema è un altro: quello di tutelare la lingua per consentire al gruppo minoritario di mantenere integre, per quanto possibile, le proprie radici culturali. Questo si deve fare: occorre dunque valorizzare il costume, le tradizioni, le fedi, i canti popolari, diffondere localmente le opere letterarie locali ed in modo più ampio quelle che assurgono ad opera d'arte. Il Goldoni, che ha scritto in dialetto, non ha avuto bisogno di una legge di tutela delle lingue minori per far conoscere al mondo intero la sua opera: la cultura e l'arte non diventano tali con una asfittica proposta di legge.

Non vorrei davvero che si diffondesse la voce di un gruppo MSI-destra nazionale contrario a determinate tradizioni: il nostro gruppo è infatti per antonomasia tutore delle tradizioni, ma intende esserlo in maniera misurata, ragionevole, non fanatica, settaria, antinazionale e – consentitemelo – non intelligente. Mi permetto di aggiungere inintelligente anche dal punto di vista politico.

Occorre dunque sostenere le associazioni, i circoli, le filodrammatiche che abbiano come fine la tutela delle tradizioni locali. Non si può negare il sostegno finanziario ad una televisione locale che trasmette in italiano, ma contestualmente finanziare una emittente i cui programmi sono in friuliano, in sardo o con il sottofondo delle nacchere catalane perché così esige la cultura democratica, l'equilibrio tra i popoli, l'antica patria!

Oltre questo, uno Stato serio, moderno e democratico non può e non deve concedere, soprattutto sulla scorta degli esempi e delle esperienze che abbiamo alle spalle.

Rimessa, dunque, la questione nei termini in cui riteniamo debba essere posta, ecco allora che anche la cultura e le tradizioni locali possono ed anzi debbono essere tutelate, in quanto espressioni di comunità che concorrono a formare parti di un tutto.

Queste sono alcune delle ragioni di merito per cui siamo fortemente, pregiudizialmente contrari a siffatte proposte. Vogliamo però che la nostra contrarietà non venga considerata come ostilità nei confronti delle tradizioni e delle culture locali, delle quali invece vogliamo essere misuratamente e ragionevolmente sostenitori e tutori. Affido ai colleghi un appello che scaturisce da una constatazione della realtà: non alimentiamo con false tutele i localismi che vanno contro gli interessi materiali e morali della nazione italiana. Non alimentiamo i localismi che, seppur comprensibili oggi, potrebbero domani dare – come già stanno dando – adito a pretese assurde, antinazionali da parte di talune agguerritissime minoranze localizzate specificatamente ai confini orientali del nostro paese e nella provincia di Bolzano. In nome di questo pericolo, invito i colleghi a riflettere ulteriormente prima di dichiararsi entusiasti dei provvedimenti in oggetto.

GIULIO CAMBER. Chiedo di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Onorevole Camber, ricordo di aver già sottolineato che nella discussione sulle questioni pregiudiziali, dopo i presentatori può intervenire un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Le posso dare la parola, quindi, onorevole Camber, solo se intenda esprimere la posizione del gruppo socialista al quale appartiene.

GIULIO CAMBER. La ringrazio della precisazione e rinuncio ad intervenire.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor presidente, preannuncio l'astensione del gruppo repubblicano sulle questioni pregiudiziali presentate dai colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Non entrerò nel merito dei singoli articoli, ma intendo approfondire una delle questioni poste, a mio giudizio correttamente, dal collega Pazzaglia.

Il testo in esame, accanto alla giusta tutela delle minoranze linguistiche, prevede una particolare tutela per due dialetti presenti sul territorio nazionale – il friuliano ed il sardo – ponendoli sullo stesso piano delle lingue minoritarie vere e proprie, quali sono la germanica, la slava o la albanese. Il che, secondo noi, introduce un elemento di confusione poiché non si riesce a comprendere il motivo in base al quale debbano essere considerati questi due dialetti, e non altrettanto valga su un piano più generale per quanto riguarda la tutela del dialetto e delle tradizioni culturali locali.

Non voteremo a favore delle questioni pregiudiziali perché non intendiamo ostacolare l'*iter* dei progetti di legge, ma ribadiamo che su un punto centrale dell'impianto del testo già esaminato in sede referente dissentiamo profondamente e per tali ragioni ci asterremo.

GIORGIO CARDETTI. Il gruppo socialista è nettamente contrario alle questioni pregiudiziali proposte dal MSI-destra nazionale, il che però non esclude posizioni individuali diverse come quella dell'onorevole Camber, che si asterrà.

DANILO BERTOLI. Signor presidente, il gruppo democratico cristiano voterà contro le questioni pregiudiziali presentate dal Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Rivolgendomi all'onorevole Pazzaglia sottolineo che le lingue cui si fa riferimento nell'articolo 1 del testo esistono, non sono un'invenzione. La glottologia ha già ampiamente dimostrato che cosa si intenda per lingua: del resto che il catalano, il friuliano e l'albanese siano caratterizzati da elementi significativi che li differenziano dalla lingua italiana è abbastanza evidente, così come è chiaro che tali lingue vengono parlate con la consapevolezza di esprimersi in una lingua, non in un dialetto. Si tratta, quindi, di concedere loro il riconoscimento politico, con tutte le conseguenze di natura giuridica che ciò implica.

Rifacendomi ad un autorevole studioso, Pizzorusso, vorrei tranquillizzare chi pensa che questa legge introdurrà grandi cambiamenti: questa legge non sarà rivoluzionaria. Tuttavia, il provvedimento è rilevante perché pone lo Stato italiano nella condizione di riconoscere ciò che c'è, ossia l'esistenza di lingue significativamente diverse dall'italiano nel nostro paese, al di là delle lingue nazionali non italiane.

È vero che il provvedimento riguarda diverse categorie di minoranze, ma occorre anche considerare – almeno per quanto riguarda la lingua delle popolazioni friulane – che dal punto di vista storico si è formata insieme al grande gruppo delle lingue neoromanze.

Occorre osservare, inoltre, che a causa dell'educazione scolastica e della vasta influenza dei *mass media* si è dimenticato come il friulano fosse in origine non un dialetto dell'italiano, ma una lingua formatasi insieme al gruppo delle grandi lingue neoromanze dalle stesse origini latine. È quindi opportuno stabilire le condizioni per evitare che il circolo della sua conoscenza si esaurisca, attraverso la progressiva acculturazione di massa, e per mantenere la varietà linguistica nel nostro paese.

Dal punto di vista costituzionale, potremmo ipotizzare tre diversi livelli: le lingue nazionali non italiane (francese, tedesco, sloveno), le lingue sottoposte a particolare tutela, pur senza giungere al bilinguismo, ed i dialetti che vanno mantenuti in simbiosi con la lingua italiana.

Naturalmente, se si continua ad essere condizionati dal vecchio pregiudizio per cui dietro le richieste di tutela linguistica si nascondono rivendicazioni territoriali, non si può procedere nella costruzione di percorsi di effettivo pluralismo e di rispetto della varietà delle lingue e delle culture locali. In ogni modo, non ritengo che il provvedimento al nostro esame possa rappresentare un pericolo per l'unità nazionale e linguistica del nostro paese.

LUCIANO CAVERI. Il gruppo misto, del quale alcune componenti sono state maldestramente evocate in questa discussione, è contrario alle questioni pregiudiziali proposte. Occorre, a mio avviso, effettuare tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, una legge di tutela delle minoranze linguistiche non dovrebbe essere discussa ora, ma dovrebbe già da tempo essere in vigore: alcuni giorni fa, rileggevo il testo del discorso di un mio predecessore, Corrado Gex, che nel 1964 già lanciava un preoccupante allarme, sostenendo che se non si fosse applicato l'articolo 6 della Costituzione alcune lingue parlate nel paese avrebbero rischiato di scomparire.

In secondo luogo, ognuno alza in questa sede le proprie bandiere ideologiche, ma ritengo che non si debba eccedere evocando il concetto di italianità. La Val d'Aosta, per esempio, è una delle regioni italiane che ha sofferto più morti nelle due guerre mondiali (in particolare nella prima) e ricordo un poeta locale che, forse con afflato romantico, si domandava per-

ché mai non potesse gridare « viva l'Italia » in una lingua diversa dall'italiano.

In terzo luogo, vi sono paesi, come la Svizzera, dove convivono popolazioni di lingua diversa, senza che ciò comporti la negazione di un sentimento di amor patrio (aggiungo, per altro, che per quel paese andrebbe considerato anche il romancio). Per tali considerazioni, voterò contro le questioni pregiudiziali proposte, nella consapevolezza che mese dopo mese rischia di scomparire un tassello della nostra composita realtà linguistica e che in vista dell'integrazione europea è necessario tutelare e rispettare le diversità linguistiche e culturali delle popolazioni, che rappresentano una ricchezza da non disperdere.

GIOVANNI FERRARA. Il gruppo comunista-PDS è contrario alle questioni pregiudiziali proposte, che meriterebbero una puntuale e diffusa contestazione; non intendo però coltivare i motivi che hanno indotto alla presentazione delle questioni pregiudiziali stesse. A nostro avviso, il progetto di legge al nostro esame non rompe l'unità politica del popolo italiano, ma anzi riconcilia le minoranze linguistiche con l'unità della Repubblica italiana: per tale motivo voteremo contro le questioni pregiudiziali in esame.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali.* Il Governo è contrario alle questioni pregiudiziali proposte.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo la mia contrarietà rispetto alle questioni pregiudiziali in esame. Per quanto riguarda quella di costituzionalità Pazzaglia ed altri, ritengo che la proposta di legge n. 612 non contrasti con gli articoli 3, 5, 6, 51, 35 e 117 della Costituzione, ma anzi attui sia l'articolo 3, rispetto al quale è necessario tener conto della diversità delle situazioni nell'intervento legislativo, sia l'articolo 5, poiché la tutela delle minoranze linguistiche è proiezione del principio autonomistico, al quale non contraddice, sia gli articoli 6, 51 (specificazione dell'articolo 3), 35 e 117.

Mi dichiaro altresì contrario alla questione pregiudiziale di merito Parigi ed altri.

Pongo in votazione la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità proposta dai deputati Pazzaglia ed altri.

(È respinta).

Pongo in votazione la questione pregiudiziale per motivi di merito proposta dai deputati Parigi ed altri.

(È respinta).

Avverto che è stata altresì presentata dai deputati Parigi ed altri una questione sospensiva che, stante l'imminente svolgersi di votazioni in Assemblea, verrà discussa nella seduta di domani. Rinvio pertanto il seguito della discussione a domani, al termine della seduta della Commissione in sede consultiva già convocata.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 29 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO